



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 – Tel. 0783/023500 – Fax 0783/56523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 82 Del 28-10-14

Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti

Presiede l'adunanza il DR.SASSU MARIO in qualità di Sindaco

DR.SASSU MARIO	Sindaco	P
MALICA MARIANGELA	Vice Sindaco	P
CARTA ALESSANDRO	Assessore	P
BARRACU ANGELO	Assessore	P
SODDU LUCIANO	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MATTEO MANCA.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO CHE:

- L'art.5 bis, comma 4 del D.Lgs.n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D.lgs.n.150/2009, in vigore dal 15.11.2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.C.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione).
- L'art.12 bis del D.Lgs.165/2001 dispone che le "amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art.55 bis del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.69 del D.Lgs 150/2009, sono individuate nuove norme e termini del procedimento disciplinare.

- Le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs n.150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti vigenti.
- Il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale.
- Le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità:
 1. rimprovero verbale
 2. sanzione di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di dieci giorni)
 3. sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni)
- Le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art.55 bis del D.Lgs.165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti disciplinari a cui si applicano le sanzioni di minore gravità ai Responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale.
- In questo Comune, di modeste dimensioni, non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale, per cui le sanzioni sono da ripartire tra il Responsabile cui il dipendente fa riferimento, per quelle di minore gravità e l'ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità, poiché ai sensi del comma 1 dell'art.55 bis del D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art.69 del D.Lgs.n.150/2009, qualora non vi sono le qualifiche dirigenziali ed in ogni caso per i procedimenti a cui si applicano sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, occorre individuare un ufficio competente.

TUTTO ciò premesso, stante alla struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute.

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.14/2010 in merito all'applicazione del citato art.69 del D.Lgs.N.150/2009.

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali Rep. Atti n.79/cu del 24.07.2013 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che sancisce al punto 2 la possibilità, di flessibilità, in enti di piccole dimensioni, considerata la concentrazione dei ruoli che se le funzioni di Responsabile dell'U.P.D. sono affidate al Segretario Comunale, lo stesso può essere individuato anche come responsabile della prevenzione della corruzione, incompatibilità sancita per Enti di maggiore dimensione.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione

dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni,fermo restando la competenza del Responsabile di Posizione Organizzativa ,per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale,in riferimento ai quei procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non Responsabili di P.O.

EVIDENZIATO che l'ufficio competente per i procedimenti sarà così composto:

1. per sanzioni di minora gravità(superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di dieci giorni):il Responsabile di Area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare.
2. per sanzioni di maggiore gravità(quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni):il Segretario Comunale integrato dal Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare.
3. qualora sia interessato al procedimento disciplinare un Responsabile di Area:il Segretario Comunale.

VISTI

-il D.Lgs.N.267/2000
-Il D.Lgs.N.150/2009
-il D.Lgs.N.165/2001 e ss..mm.ii.

Il regolamento degli uffici e servizi approvato con G.C.n.131 del 30.12.2010 ,che il presente atto va integrare.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di costituire l'Ufficio Comunale competente ad avviare,istruire e concludere tutti i

Procedimenti disciplinari,come di seguito indicato,in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni.

- per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di dieci giorni): il Responsabile di Area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare.
- per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni): il Segretario Comunale integrato dal Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare.
- qualora sia interessato al procedimento disciplinare un Responsabile di Area: il Segretario Comunale.
- In caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità di qualsiasi ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'ufficio secondo la composizione sopra indicata, il Segretario Comunale provvederà con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea a cui affidare temporaneamente le suddette funzioni, che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l'azione dell'ufficio Procedimenti disciplinari.
- L'Ufficio Procedimenti disciplinari si avvale dell'operatività dell'Ufficio personale.

Di stabilire:

- che l'ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni e Autonomie Locali, che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità ((superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di dieci giorni) e maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni)

- che resta la competenza del Responsabile del servizio presso il quale il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i procedimenti che comportano l'applicazione del rimprovero verbale.

- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza.

- di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

- di comunicare il presente per opportuna informazione alle OO.SS., alle RSU e ai Responsabili di Servizio.

Di rendere con separata votazione ad esito unanime, stante l'urgenza la presente immediatamente esecutiva.

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA` TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **PINNA ANTONELLA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to DR.SASSU MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MATTEO MANCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 28-10-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Li, 28-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MATTEO MANCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bonarcado, 28-10-14

L'Impiegato Incaricato